



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 327 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Sig. Marcello Rivetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Arciero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, via delle Forze Armate N° 41;

contro

Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Cristiano Gambelli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel

settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 28.06.2022;
- della Tabella delle assegnazioni del 4° corso di formazione per Vice Ispettori tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego motorizzazione, Prot. n. 333/ISP./II/Sez. Mobilità/Coll.9041-TC/4/2023, sottoscritta dal Capo della Polizia e dal Direttore Centrale per gli Affari Generali ed il Personale della Polizia di Stato in data 11.12.2023;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del provvedimento n. 333/Isp./II/Mob./101031, adottato in data 22.02.2024 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, notificato in data 5.03.2024;

- del Decreto di dimissione dal 4° corso di formazione per la nomina a Vice Ispettore tecnico della Polizia di Stato, adottato in data 26.01.2024 dal Ministero dell'Interno, notificato in data 21.02.2024.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza presentata, in sede di motivi aggiunti, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Ritenuto, in analogia con quanto disposto dal Tribunale con provvedimento n.251 del 2024 in relazione al ricorso introduttivo:

- che è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso inseriti nella graduatoria approvata in data 6.4.2023, i quali potrebbero essere danneggiati in caso di accoglimento del ricorso;

- che sussistono i presupposti di cui agli artt. 49 c. 3 e 41 comma 4 cod.proc.amm. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso stante il numero di controinteressati;

- che la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe dovrà avvenire con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Polizia di Stato dal

quale risultati:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
 - 3) gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4) l'indicazione dei controinteressati, individuati come i vincitori del concorso per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale "concorsi ed esami" dell'8.07.2022;
 - 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- B) la Polizia di Stato è tenuta, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A);
- che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento,

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini indicati in motivazione.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Nola il giorno 24 aprile 2024.

Il Presidente
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO